



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile – Fallimentare
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il giudice designato dott.ssa Francesca Familiari;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.11.2022;
esaminata la proposta presentata da **Pascuzzo Luigi, nato a Parenti (CS) il 6.9.1954** e la relazione particolareggiata del professionista gestore della crisi;
visti i chiarimenti e le integrazioni documentali depositati nelle date del 27.09.2022 e del 30.09.2022;
ritenuta la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in Marzi (CS);
rilevato che sussistono i presupposti di ammissibilità della procedura, posto che il debitore:
- non risulta soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non risulta aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- risulta aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
ritenuta *prima facie* la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12-bis l. 3/2012 ed in particolare:
l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;
esaminata la proposta e la relazione allegata che consente *prima facie* di sussumere la figura del ricorrente nella qualifica di consumatore e quindi di ritenere ammissibile l'accesso allo strumento prescelto del piano del consumatore;
constatato che la proposta prevede la durata del piano in anni sei e mesi sette e la soddisfazione dei creditori nelle seguenti misure e/o percentuali:
- la soddisfazione integrale dei creditori in prededuzione e dei privilegiati;
- il pagamento del 20% dei creditori chirografari.
Ravvisata *prima facie* la meritevolezza del creditore¹ e ritenuto il piano conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione del valore di minima consistenza dei beni intestati al ricorrente ed al coniuge Guarascio Maria Concetta, co-obbligata in solido con il marito per il finanziamento n. 2380143, stipulato con Intesa San Paolo SPA, per quanto attestato dalla documentazione in atti;

¹ A tal proposito, si osserva che sebbene le cause dell'indebitamento siano state ricondotte alla condizione di ludopatia del debitore Pascuzzo Luigi, tale condizione non si palesa ostativa, in termini aprioristici, all'omologa del piano, ove si consideri, da un lato, l'inserimento del c.d. "gioco d'azzardo patologico" nelle classificazioni scientifiche come il DSM 5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) e, dunque, il suo riconoscimento, da parte della comunità scientifica, come disordine mentale; dall'altro, il percorso terapeutico presso l'ASL Toscana intrapreso dal debitore medesimo, significativo di una presa di coscienza del disturbo e della volontà di pervenire ad un'autodisciplina dell'impulso irrefrenabile al gioco, che garantisce, con riferimento al profilo in parola, la fattibilità del piano.

ritenuto quindi poter fissare udienza di omologa del piano, sottoponendo lo stesso previamente ai creditori;

ritenuto nondimeno che il piano debba essere attualizzato con la debitoria attuale, successivamente alla comunicazione del presente provvedimento ed entro dieci giorni prima dell'udienza;

ritenuto, infatti, che:

a. "ai sensi dell'art. 9, co 3 quater, l. 3/2012, il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali (e, quindi, in sostanza, la cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;"

b. la cristallizzazione della massa debitoria si realizza, invece, con l'apertura del concorso, che per il piano del consumatore coincide con la pubblicità dell'omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012): fino a quel momento potranno, quindi, essere fatti valere eventuali crediti sopravvenuti (salve le facoltà spettanti ai creditori anteriori pretermessi dal piano o dall'accordo), mentre i crediti sorti successivamente potranno essere oggetto di riscossione secondo le regole generali. Considerato, pealtro, che l'ipotesi più frequente di sopravvenienza di crediti riguarda i crediti di natura erariale, gli OCC avranno cura di richiedere ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a ridosso dell'udienza, un piano aggiornato dei crediti iscritti a ruolo".

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra:

- concedere termine al ricorrente e OCC per apportare le eventuali modifiche al piano ed in ogni caso per aggiornarlo;
- concedere termine ai creditori per costituirsi e/o esprimere il proprio parere in ordine al piano come proposto a seguito delle modifiche che verranno apportate, entro dieci giorni prima dell'udienza;
- fissare udienza per l'esame sull'omologa del piano, così come verrà rideterminato;
- onerare il professionista gestore della crisi di portare a conoscenza del giudice e della parte, entro 5 giorni prima dell'udienza, eventuali osservazioni comunque pervenute dai creditori;

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno 16 febbraio 2023 ore 11:00;

ORDINA

- che la proposta - per come eventualmente precisata ed in ogni caso aggiornata/rimodulata entro il termine perentorio concesso - ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 L.3/2012 a cura del professionista, gestore della crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 15 gennaio 2023;
- che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 15 gennaio 2023;
- che il professionista si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al giudice con deposito in PCT;
- che il medesimo, entro l'11 febbraio 2023, dia evidenza di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;

DISPONE

- che fino al momento in cui diverrà definitivo il provvedimento di omologa non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista gestore della crisi, dott. Luciano Laurenzi e ai ricorrenti, tramite il loro legale avv. Armando Talarico.
Cosenza, 22.11.2022

Il giudice
dott.ssa Francesca Familiari